

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER PERSONE FRAGILI (SAD)

PERIODO 2017 - 2019

(art. 23, c. 15, D.Lvo 18.4.2016, n. 50)

PROCEDURA APERTA IN AMBITO UE EX ARTT. 35 E 60 D. LGS. 50/2016 - CIG.....

DISCIPLINARE DI GARA

INDICE

1. OGGETTO DELL'APPALTO:	3
2. PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:	3
3. CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (CIG):	3
4. IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO:	3
5. DURATA APPALTO:	3
6. TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE:	3
7. PRIMA SEDUTA PUBBLICA:	3
8. SECONDA SEDUTA PUBBLICA:	4
9. RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO:	4
10. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE:	4
11. DOCUMENTAZIONE DI GARA	4
12. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA	4
13. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	4
14. AVVALIMENTO	5
15. TERMINI DI RICEVIMENTO E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE	5
16. DOCUMENTAZIONE	6
17. CAUSE DI ESCLUSIONE	12
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	13
19. PERSONE AUTORIZZATE A PRESENZIARE ALL'APERTURA DELLE OFFERTE	15
20. SVOLGIMENTO DELLA GARA	15
21. GARANZIA DEFINITIVA	16
22. VALIDITÀ DELL'OFFERTA	16
23. ART. 110	16
24. ALTRE INFORMAZIONI	16
25. OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO	17
26. TRATTAMENTO DATI PERSONALI	17

SERCOP – Azienda Speciale dei Comuni del Rhodense per i servizi alla persona
via dei Cornaggia n. 33
CAP 20017 – Rho (MI)
Tel. 02-93207312 - Fax 02-93207317
E MAIL: gare.sercop@legalmail.it

1. OGGETTO DELL'APPALTO:

gestione del servizio di assistenza domiciliare per persone fragili (SAD) residenti nei Comuni di Cornaredo, Lainate, Nerviano, Pero, Settimo M.se, Rho e Vanzago.

PRESTAZIONE PRINCIPALE: prestazioni di assistenza domiciliare CPV.....IMPORTO STIMATO Euro 1.818.256,00

PRESTAZIONE SECONDARIA://CPV:// IMPORTO STIMATO Euro 1.818.256,00

Ad esecuzione di quanto previsto dalla Deliberazione CDA n..... del 03/10/2016, viene indetta la seguente gara d'appalto.

Ai sensi dell'art. 51 c.1 del D. Lvo 50/2016 si precisa che l'appalto non è diviso in lotti per i seguenti motivi: in relazione alle caratteristiche della prestazione principale e a ragione di efficacia dei servizi ed efficienza. Non è consentito il subappalto ai sensi dell'art. 105 c.4 del D.Lvo n. 50/2016.

2. PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:

L'appalto sarà aggiudicato, mediante procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lvo n. 50/16, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, c. 2, del D.Lvo n. 50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Il contratto verrà stipulato a misura così come esplicitamente indicato nel capitolato speciale di appalto a cui si demanda. Non saranno ammesse offerte parziali, condizionate o basate sui singoli prezzi. Non sono ammesse offerte in aumento.

La presente procedura sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con applicazione dei seguenti parametri:

PREZZO	MAX PUNTI: 25
QUALITA'	MAX PUNTI: 75
TOTALE	PUNTI: 100

Le offerte vanno redatte in lingua italiana.

3. CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (CIG):

.....

4. IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO:

€ 1.818.256,00 oltre IVA

5. DURATA APPALTO:

gennaio 2017 – dicembre 2019 rinnovabile per il periodo gennaio 2020 – dicembre 2022 ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016

6. TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE:

ore,,,,,,,,, del.....presso

7. PRIMA SEDUTA PUBBLICA:

ore,,,,,,,,, del.....presso

8. SECONDA SEDUTA PUBBLICA:

ore,,,,,,,,, del.....presso

9. RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO:

Guido Ciceri

10. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE:

Marcella Maselli

11. DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- il Bando di gara;
- il Capitolato Speciale d'Appalto e gli allegati tecnici;
- il presente Disciplinare di gara che integra e illustra i contenuti del bando di gara costituendone a tutti gli effetti completamento e parte integrante;
- i modelli di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà relativi ai requisiti di partecipazione
- il Modello Offerta Economica (Modello 3)

La presente procedura viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 .

Gli interessati possono prendere visione ed estrarre copia del bando di gara, del Capitolato speciale d'appalto e dei relativi allegati consultando il sito <http://www.sercop.it>.

Eventuali chiarimenti circa gli atti di gara potranno essere richiesti fino al sesto giorno antecedente il termine indicato nel bando di gara relativamente alla presentazione dell'offerta, inviando i quesiti tramite e-mail all'indirizzo di posta certificata gare.sercop@legalmail.it.

Le risposte saranno inserite in forma anonima sul sito internet <http://www.sercop.it> alla sezione Gare, nelle FAQ della documentazione relativa alla gara in oggetto, in costante aggiornamento.

12. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, purché in possesso dei requisiti economico –finanziari e tecnico – organizzativi indicati al successivo punto 13 del presente disciplinare di gara.

Nel caso di ricorso ad ATI, ciascun componente deve dichiarare la quota percentuale di servizio per la quale partecipa e per la quale eseguirà la prestazione.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio. I consorzi di cooperative e stabili sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara: in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato.

Per i Raggruppamenti di imprese e Consorzi: Si applicherà il disposto di cui all'art. 48 del D.L.vo n. 50/16. Per i Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all'art. 45, c. 2 lett. b) del D.L.vo n. 50/16 e per i Consorzi stabili trova applicazione l'art. 47 del D.Lvo n. 50/2016. Le imprese che partecipano in rete devono attenersi, per quanto compatibile ed in base alla tipologia di rete prescelta, alle disposizioni di cui all'art. 48, c. 14 del D.Lvo n. 50/16 e alla determina AVCP n. 3 del 23.4.2013, oltre a quanto indicato nel presente disciplinare.

13. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I concorrenti per essere ammessi a partecipare alla gara devono possedere, alla data fissata per la presentazione delle offerte, i seguenti requisiti:

a) Requisiti di ordine generale

Assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, comprese quelle previste dalla normativa antimafia.

b) Requisiti di idoneità professionale

Iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente alla U.E. dalla quale risulti che il concorrente è iscritto per l'attività oggetto della gara a cui intende concorrere, con l'indicazione del numero e della data di iscrizione.

c) Requisiti di capacità economico-finanziaria

aver realizzato un fatturato nel triennio 2013-2014-2015 non inferiore ad € 6.000.000,00 IVA esclusa, ai sensi dell'art. 83, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 50/2016.

Tale requisito è richiesto, in considerazione del valore dell'appalto e delle sue peculiarità, al fine di garantire che i concorrenti possiedano un'organizzazione solida ed articolata e siano in possesso di un'esperienza specifica ed una adeguata affidabilità anche sul piano economico.

In caso di ATI il possesso del requisito dovrà essere dimostrato per la percentuale di prestazione corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento o, se superiore, alla quota di esecuzione (art. 45 5° D.Lgs. 50/2016).

Nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice il requisito deve essere posseduto dal consorzio.

d) Requisiti di capacità tecnica-professionale

Avere svolto con buon esito contratti per enti pubblici o privati- relativamente all'espletamento di servizi di assistenza domiciliare rivolti ad anziani e disabili - per un valore complessivo almeno pari a € 2.000.000,00 totali, con esclusione dell'I.V.A., per il triennio precedente alla data di pubblicazione del bando di gara (settembre 2013 – settembre 2016).

Dovrà essere fornita precisa indicazione della denominazione del servizio, degli importi affidati, dei periodi di svolgimento e degli enti destinatari, mediante l'utilizzo del modulo 1 allegato al presente bando.

Si richiama l'art. 83, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/16.

In caso di ATI orizzontale il possesso del requisito dovrà essere dimostrato per la percentuale di prestazione corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento o, se superiore, alla quota di esecuzione (art. 45 5° D.Lgs. 50/2016).

Per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice i requisiti di idoneità tecnica devono essere posseduti e comprovati dal consorzio.

14. AVVALIMENTO

Si richiama integralmente l'art. 89 del D.Lgs. 50/2016.

15. TERMINI DI RICEVIMENTO E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Il plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e contenente i documenti e le buste dell'offerta tecnica ed economica, dovrà pervenire, con qualsiasi mezzo di trasmissione che a proprio esclusivo rischio il concorrente riterrà idoneo, **entro le ore 12.00 del 2016** al seguente indirizzo: SERCOP - Ufficio Acquisti, Via dei Cornaggia 33, Rho, pena la non ammissione alla gara. L'orario di apertura dell'Ufficio è il seguente: il lunedì ed il mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00; il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00; il martedì e il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00.

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Si specifica, a tale fine, che il termine sopra indicato si intende come perentorio, cioè a pena della non ammissione alla gara, facendo unicamente fede, a tale scopo, il timbro a calendario e l'ora di arrivo apposti sul plico dagli addetti all'Ufficio indicato per la ricezione della stazione appaltante.

Ciascuna offerta deve pervenire mediante apposito plico d'invio, idoneamente sigillato, controfirmato dal legale rappresentante della Ditta concorrente su tutti i lembi di chiusura e riportante all'esterno, in forma

chiara e leggibile, l'esatta denominazione o ragione sociale e l'indirizzo (sia il domicilio che la sede legale) del concorrente, nonché la dicitura: "Offerta per l'appalto del servizio di assistenza domiciliare per persone fragili – CIG.....". Non sono ammesse domande di partecipazione ed offerte trasmesse per posta elettronica.

All'interno del plico d'invio devono essere contenute numero 3 (tre) buste separate, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, con indicati all'esterno la denominazione o ragione sociale e l'indirizzo della concorrente, nonché riportanti rispettivamente la dicitura: "Busta A – Documenti per l'ammissione alla gara", "Busta B – Offerta tecnica", "Busta C – Offerta economica".

Con riferimento alla singola impresa concorrente, pena l'esclusione dalla gara, tali buste devono contenere obbligatoriamente la documentazione seguente:

16. DOCUMENTAZIONE

BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Sulla busta si dovrà riportare "Busta n. 1 – documentazione amministrativa", il nome e ragione sociale del concorrente e la gara cui si riferisce. Nella stessa dovranno essere inseriti, a pena d'esclusione e fatte salve le ipotesi di soccorso istruttorio, come disciplinate nel seguito:

1. **Istanza di ammissione**, utilizzando il modello allegato (Mod.1) ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente (e dagli altri soggetti partecipanti come indicato nel seguito del presente disciplinare), accompagnata da un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore;
2. **Dichiarazione sostitutiva casellario giudiziale e carichi pendenti**, autenticata ai sensi DPR n. 445/00, utilizzando il facsimile specificatamente predisposto e allegato al presente disciplinare di gara (Mod. 2), distintamente per ognuno dei soggetti indicati nello spazio "AVVERTENZA" del modello stesso e con allegato un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
3. **Garanzia provvisoria di Euro 36.365,11**, pari al 2% dell'importo complessivo posto a base di gara I.V.A. esclusa, nelle forme e con le modalità descritte all'art. 93 del D.Lvo n. 50/16.

La garanzia può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La garanzia fidejussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve avere validità di 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo fissato nel presente disciplinare per la presentazione dell'offerta. Tale garanzia dovrà essere presentata in originale.

La garanzia anche costituita in contanti o assegno circolare o in titoli del debito pubblico, a pena di esclusione ed ai sensi dell'art. 93, c. 8 del D.Lvo n. 50/16, deve contenere l'impegno di un fidejussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto.

Tale garanzia provvisoria dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2 del codice civile nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Per quanto qui non previsto trova applicazione l'art. 93 del D.Lvo n. 50/2016.

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fidejussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

I concorrenti in possesso della certificazione di qualità, per le categorie di prestazioni da eseguire e per le quali si qualificano, potranno usufruire del beneficio della dimidiazione della garanzia. Per fruire di tale beneficio i concorrenti, ai sensi dell'art. 93, c. 7, del D.Lgs. 50/2016, segnalano, in sede di gara, il possesso del predetto requisito e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti. In particolare, l'operatore economico dovrà allegare congiuntamente alla documentazione qui richiesta fotocopia resa autentica della certificazione di qualità. Nel caso di possesso delle ulteriori

certificazioni indicate nell'art. 93, c. 7 del D.Lvo n. 50/16 la ditta potrà usufruire delle altre forme di riduzione della garanzia nei limiti indicati dalla citata normativa; anche in tale caso devono essere prodotte copie rese conformi agli originali delle certificazioni possedute.

Si precisa inoltre che in caso di R.T.I. o in caso di consorzio ordinario la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese riunite e/o consorziate risultino certificate. In questo caso è necessario allegare le certificazioni di ciascuna impresa.

In caso di decadenza o revoca dall'aggiudicazione per inadempimento degli obblighi gravanti sull'aggiudicatario prima della stipula del contratto, ovvero per accertata mancanza in capo allo stesso dei requisiti richiesti, la stazione appaltante provvederà all'incameramento della garanzia provvisoria, fatto salvo il diritto al maggiore danno, riservandosi la facoltà di aggiudicare il servizio al concorrente che segue nella graduatoria finale. Tale facoltà può essere esercitata anche nel caso di rinuncia all'appalto, in caso di fallimento, di risoluzione o recesso, senza che in ogni caso da suddette circostanze derivi alcun diritto per i concorrenti utilmente collocati in graduatoria.

4. *(unicamente nel caso in cui l'offerta sia presentata da un soggetto diverso dal legale rappresentante della Ditta concorrente)* **copia della procura**, anche in semplice copia fotostatica accompagnata da una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, che confermi la persistenza del conferimento dei poteri di rappresentanza, accompagnata da copia fotostatica del documento d'identità valido del sottoscrittore.
5. **Contributo identificativo gara** – autorità di vigilanza (cig): copia della ricevuta del versamento di **€ 600,00** relativo al contributo a favore dell'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici, da effettuarsi secondo le istruzioni operative e le modalità previste e pubblicate sul sito dell'Autorità "servizio riscossione";
6. in caso di **avvalimento** dei requisiti il concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all'art. 45 del D.Lvo n. 50/16 può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo di cui all'art. 83, c. 1 lett. b) e c) del D.Lvo n. 50/16 avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso il concorrente deve obbligatoriamente allegare alla domanda di partecipazione alla gara:
 - a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi della vigente normativa, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
 - b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lvo n. 50/16, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - c) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lvo n. 50/16;
 - e) il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, in originale o copia autentica.

Le citate dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e dalle stesse possono derivare conseguenze penali di cui all'art. 76 del medesimo DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, c. 12 del D.Lvo n. 50/16 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed esclude la garanzia.

Ai sensi dell'art. 89, c. 5 del D.Lvo n. 50/2016 il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Ai sensi dell'art. 89, c. 7 del D.Lvo n. 50/2016 alla presente gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Ai sensi dell'art. 89, c. 8 del D.Lvo n. 50/2016 il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione.

Il contratto di avvalimento, a pena di esclusione, secondo quanto indicato nella determina AVCP n. 2/2012 deve riportare in modo esplicito compiuto ed esauriente l'oggetto del contratto di avvalimento, vale a dire le risorse e i mezzi prestati, da elencare "in modo determinato e specifico". Pertanto il contratto di avvalimento non può sostanzarsi nell'impegno generico "a mettere a disposizione in caso di aggiudicazione le risorse necessarie di cui il concorrente è carente".

Trova altresì applicazione il disposto degli artt. 88 e 89 del DPR n. 207/2010 e smi, in quanto compatibili ai sensi dell'art. 216, c. 14.

7. **dichiarazione relativa al rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. 231/2001:** i concorrenti dovranno dimostrare l'adempimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 mediante:

- presentazione del modello di organizzazione ai sensi del al D.Lgs. 231/2001, con indicazione del provvedimento di nomina di un organismo deputato alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello. Il modello di organizzazione redatto ai sensi della citata legge deve prevedere:
 - l'individuazione delle aree a maggior rischio di compimento di reati
 - la previsione di idonee procedure per la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente nelle attività definite a maggior rischio di compimento di reati
 - l'adozione di modalità di gestione delle risorse economiche idonee ad impedire la commissione di reati
 - la previsione di un appropriato sistema di trasmissione delle informazioni all'organismo di vigilanza
 - la previsione di misure di tutela dei dipendenti che denunciano illeciti
 - l'introduzione di sanzioni per l'inosservanza dei modelli adottati

oppure

- dichiarazione – a firma del legale rappresentante dell'impresa – con la quale l'impresa assume l'impegno all'approvazione di un modello di organizzazione ai sensi del al D.Lgs. 231/2001 (avente i contenuti indicati al punto precedente) e alla nomina di un organismo deputato alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello entro 180 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione dell'appalto.

La mancata presentazione del modello con i contenuti sopra indicati, nonché dell'atto di nomina dell'organismo di vigilanza, entro i termini prescritti, costituisce causa di decadenza dalla aggiudicazione provvisoria.

8. **Documento Unico di Regolarità Contabile (DURC)** in corso di validità;

9. **Certificato della CCIAA** o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 da cui risulti un oggetto sociale coerente con l'oggetto di gara. Dichiarazione di analogo contenuto dovrà essere resa nelle stesse forme, pena esclusione, anche nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione alla CCIAA con riferimento ai dati comunque certificabili, producendo nel contempo copia dell'atto costitutivo e dello statuto.

Nel caso di ATI **dichiarazione di partecipazione in raggruppamento**, sottoscritta da tutti i rappresentanti legali degli operatori economici associati, con specificazione del tipo di ATI prescelto ed indicazione dell'operatore economico capogruppo e dell'attività che ogni associato si impegna a svolgere. In caso di ATI orizzontale, devono inoltre essere indicate le quote di partecipazione, le quote di esecuzione e l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo al capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti (art. 48 8° del D.Lgs. 50/2016). Si richiamano integralmente i commi 12 e 15 dell'art. 48 del Codice.

Per le **A.T.I. non costituite**, inoltre:

- a) **istanza unica di ammissione** sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese che costituiranno il raggruppamento, dalla quale risulti:
 - a1) il concorrente a cui sarà conferito mandato speciale con rappresentanza e funzioni di capogruppo, le quote di partecipazione al raggruppamento e le quote di servizi eseguite da ciascuna singola impresa il tutto in ossequio alle norme vigenti;
 - a2) l'impegno che, in caso di aggiudicazione, tutti i soggetti che comporranno il raggruppamento, si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 48 del D.Lgs 50/2016.
- b) *(per ciascuna impresa)*: il "Mod. 1" e tutta la documentazione richiesta per l'impresa singola (ad esclusione della garanzia da presentarsi congiuntamente), nonché il "Mod. 2" per i soggetti ivi previsti.

Per le **A.T.I. già costituite**, inoltre:

- a) La documentazione richiesta per l'impresa singola;
- b) ATTO COSTITUTIVO dell'A.T.I. con le caratteristiche di cui all'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. da cui risultino (in forma di scrittura privata autenticata), oltre alle le quote di partecipazione al raggruppamento e le quote di servizi eseguite da ciascuna singola impresa partecipante all'A.T.I. il tutto in ossequio alle norme vigenti:
 - b1) il conferimento di mandato speciale, gratuito e irrevocabile con procura a chi legalmente rappresenta la capogruppo;
 - b2) l'inefficacia nei confronti dell'Ente della revoca del mandato stesso, anche per giusta causa;
 - b3) l'attribuzione al mandatario da parte delle mandanti della rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti della stazione appaltante, per tutti i rapporti dipendenti dall'appalto, fino all'estinzione di ogni rapporto.

Nel caso di **CONSORZI** di imprese, inoltre:

- a) L'ATTO COSTITUTIVO del Consorzio e le successive rilevanti modificazioni;
- b) La DELIBERA o apposito atto dell'organo statutariamente competente, indicante le imprese consorziate nel cui interesse viene presentata l'offerta.

Nel caso di **RETE D'IMPRESE** attenersi inoltre:

1) Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica

In questo caso l'organo comune mandatario dovrà allegare:

- il contratto di rete comprendente il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune, redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.;

N.B. Le imprese retiste, che presentano offerta, dovranno attenersi alle disposizioni del comma 14 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016.

2) Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune

In questo caso l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle disposizioni previste per tali forme, salvo la forma del mandato. In particolare, l'eventuale mandato collettivo irrevocabile può consistere alternativamente in:

- scrittura privata non autenticata sottoscritta, anche digitalmente, dagli operatori economici aderenti alla rete, se il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o firmata digitalmente ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.; inoltre, in detta evenienza la scrittura non autenticata dovrà essere prodotta unitamente alla copia autentica del contratto di rete;
- scrittura privata autenticata nel caso di contratto di rete redatto in forme diverse.

N.B. In tal caso, dal momento che l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma di RTI, si applica la disciplina dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016.

3) Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica

in questo caso, considerato il potere riconosciuto all'organo comune di agire in rappresentanza della rete (nel cui programma strategico rientra la partecipazione congiunta a procedure di gara), l'aggregazione tra le imprese retiste partecipa a mezzo dell'organo comune. Quest'ultimo dovrà allegare:

- copia autentica del contratto di rete stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata o atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.;

N.B.

1. L'offerta presentata dall'organo comune, assieme alla copia autentica del contratto di rete, vale ad impegnare tutte le imprese retiste, salvo diversa indicazione in sede di offerta.
2. Le imprese retiste, che presentano offerta, dovranno attenersi alle disposizioni contenute nel comma 14 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016.

Per i documenti da produrre da RETE D'IMPRESE attenersi inoltre a:

1) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA PRIVA DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA

La documentazione relativa all'istanza di ammissione alla gara e requisiti generali deve essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune e delle imprese retiste partecipanti.

La documentazione relativa alla dichiarazione sostitutiva art. 80, c. 1, del D.Lgs. 50/2016 deve essere resa e sottoscritta con firma digitale dai soggetti di cui all'art. 80, c. 3, del D.Lgs. 50/2016 (elencati in calce al predetto modello) dell'organo comune e delle imprese retiste partecipanti.

La garanzia provvisoria e l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva deve essere prodotta e sottoscritta con firma dal soggetto emittente nonché dal legale rappresentante dell'organo comune e delle imprese retiste partecipanti.

Il contratto di rete contenente il mandato collettivo irrevocabile, deve essere prodotto debitamente sottoscritto.

2) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE PRIVO DI POTERE DI RAPPRESENTANZA O RETI SPROVVISTE DI ORGANO COMUNE

Si rinvia alle modalità di presentazione, per quanto compatibili, stabilite ai precedenti punti relativi al Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito oppure al Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti già costituito / G.E.I.E.

3) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE E DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA

L'istanza di ammissione alla gara e requisiti generali deve essere resa e sottoscritta con firma dal legale rappresentante dell'organo comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o, eventualmente, solo delle imprese retiste indicate dall'organo comune.

La dichiarazione sostitutiva art. 80, c. 1, del D.Lgs. 50/2016 deve essere resa e sottoscritta con firma dai soggetti di cui all'art. 80, c. 3, del D.Lgs. 50/2016 (elencati in calce al predetto modello) dell'organo comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o, eventualmente, solo delle imprese retiste indicate dall'organo comune.

La garanzia provvisoria e l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva deve essere prodotta e sottoscritta con firma dal soggetto emittente nonché dal legale rappresentante dell'organo comune.

Il contratto di rete, deve essere prodotta debitamente sottoscritto.

Ai sensi dell'art. 83, c. 9 del D.Lvo n. 50/16, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di **SOCCORSO ISTRUTTORIO**. In particolare la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive richieste ai fini del possesso della comprova dei requisiti, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa, al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in misura non superiore a 5.000 euro. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. In caso di inutile decorso del termine di cui sopra il concorrente è escluso dalla gara. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Ai sensi dell'art. 95, c. 15 del D.Lvo n. 50/16 ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle

offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, nè per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

BUSTA B – OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica deve essere contenuta in busta/plico chiusa/o e sigillata/o, separata/o dalla restante documentazione di gara.

Sulla busta nella quale è inserita l'offerta tecnica si dovrà riportare "Busta B - contiene offerta tecnica", il nome e ragione sociale del concorrente e la gara cui si riferisce.

L'offerta tecnica, a pena di esclusione dalla procedura di gara, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa concorrente in forma singola o del Consorzio, ovvero dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa capogruppo in caso di RTI o Consorzio già costituito, ovvero ancora nel caso di RTI o Consorzio da costituire, deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti/procuratori delle imprese costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio.

L'offerta tecnica non sottoscritta è nulla.

L'offerta tecnica dovrà essere suddivisa nei capitoli di seguito indicati, coincidenti con i titoli dei criteri qualitativi utilizzati per l'assegnazione dei punteggi, come riportato nella valutazione dell'offerta tecnica, in modo tale che ogni capitolo sia esauriente per se stesso, illustrato sinteticamente in modo chiaro e dettagliato.

Capitolo 1	modalità di organizzazione del servizio
Capitolo 2	modalità di integrazione con i servizi per anziani del territorio
Capitolo 3	ruolo e funzioni del coordinatore interno del servizio
Capitolo 4	monitoraggio e verifica dei progetti personalizzati
Capitolo 5	caratteristiche innovative e proposte di ottimizzazione e miglioramento
Capitolo 6	strumenti di connessione con la stazione appaltante
Capitolo 7	procedure e strumenti di valutazione del servizio
Capitolo 8	programma di formazione del personale
Capitolo 9	misure per riduzione turn over operatori

L'offerta tecnica dovrà essere formulata in massimo 50.000 battute compresi gli spazi, esclusi curricula e modulistica.

ATTENZIONE: l'offerta tecnica non deve recare, pena l'esclusione, alcun riferimento al prezzo offerto, ovvero agli elementi che consentano di desumere in tutto o in parte l'offerta economica del concorrente.

Le imprese partecipanti devono specificare se ci sono parti della propria offerta tecnica da considerarsi rientranti nella sfera di riservatezza dell'impresa per la tutela dei propri interessi professionali, industriali, commerciali, da sottrarre ad eventuali successive richieste di accesso agli atti. La dichiarazione di riservatezza deve essere adeguatamente motivata e comprovata: non verranno prese in considerazione dichiarazioni generiche e tali da comportare diniego all'intera offerta tecnica.

In caso di presentazione della suddetta dichiarazione l'Amministrazione consentirà ai concorrenti che lo richiedano l'accesso limitatamente alle parti non rientranti nella sfera di riservatezza di cui sopra, previa notifica ai controinteressati della comunicazione della richiesta di accesso agli atti. In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra, l'Amministrazione consentirà, ai concorrenti che lo richiedano l'accesso all'offerta tecnica, anche in forma integrale. L'accesso in ogni caso sarà consentito solo dopo la dichiarazione dell'aggiudicazione.

Tale busta B) sigillata è da inserire nel plico di spedizione con il resto della documentazione.

BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica, in bollo da Euro 16,00 (Euro sedici), deve essere formulata compilando il Modello 3 allegato, mediante indicazione del ribasso unico percentuale (da indicare in cifre e in lettere con due numeri decimali) sull'importo ORARIO a base di gara, soggetto a sconto, pari ad Euro 1.818.256,00 (euro un milione ottocentodiciottomiladuecentocinquantasei) I.V.A. esclusa. Ai fini dell'attribuzione del punteggio sarà considerato il prezzo netto desunto dalla applicazione dello sconto offerto alla base di gara.

Nell'offerta, a pena di esclusione, la ditta dovrà indicare i propri costi della sicurezza ai sensi dell'art. 95, c. 10 del D.Lvo n. 50/16.

A pena di esclusione, l'offerta economica deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante della Ditta concorrente; nel caso di A.T.I., la sottoscrizione deve essere effettuata dai rappresentanti legali di ciascuna delle imprese temporaneamente raggruppate; nel caso di Consorzio dal legale rappresentante dello stesso; nel caso di Rete d'impresa:

Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica

In tal caso il modello 3 dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'organo comune e di ciascun operatore retista partecipante (o da un delegato/procuratore munito di idonei poteri di firma).

Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune

Si rinvia alle modalità di presentazione, per quanto compatibili, stabilite per il Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito oppure al Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti già costituito / G.E.I.E.

Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica

In tal caso il modello 3 dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'organo comune (o da un delegato/procuratore munito di idonei poteri di firma)

Tale busta C) dovrà essere inclusa, col resto della documentazione, nel plico di spedizione.

17. CAUSE DI ESCLUSIONE

I plichi e le buste contenenti le offerte dovranno essere presentati nei termini e con le modalità previste nel presente disciplinare: si farà luogo all'esclusione dalla gara di quelle offerte che manchino di documenti o formalità o che comunque risultino incomplete o irregolari, fatte salve le ipotesi di soccorso istruttorio come disciplinate dall'art. 83, c. 9 del D.Lvo n. 50/2016.

Sono escluse le imprese che non risultino in possesso dei requisiti minimi di cui al presente disciplinare.

Sono altresì escluse le Ditte concorrenti che presentano offerte parziali, condizionate o comunque espresse in modo indeterminato.

L'offerta economica presentata in maniera difforme o incompleta rispetto a quanto previsto nel presente disciplinare è causa di esclusione immediata dalla gara.

Sono escluse dalla gara le imprese concorrenti che non abbiano presentato la garanzia provvisoria nelle forme e secondo le modalità di cui al presente disciplinare.

Fatta salva l'ipotesi di falsità, l'omissione totale o la carenza sostanziale di anche solo una delle dichiarazioni previste nel presente disciplinare nonché nel "Mod. 1" e nel "Mod. 2" comporteranno l'esclusione immediata dalla gara.

Non sono ammesse, e quindi immediatamente escluse dalla gara, le offerte (I.V.A. esclusa) in aumento rispetto all'importo posto a base d'asta soggetto a sconto.

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti rigorosamente in lingua italiana o corredati di traduzione certificata, conforme al testo originale, dalla competente rappresentanza diplomatica, consolare o da un traduttore ufficiale: la mancata redazione in lingua italiana comporta l'esclusione dalla gara.

La ditta è altresì esclusa nel caso in cui:

- non abbia reso, regolarizzato o integrato la documentazione essenziale di gara ai sensi di quanto disposto dall'art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/16;
- non abbia corrisposto la sanzione di cui all'art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/16 come disposto nel presente disciplinare.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, prendendo in considerazione gli elementi e i criteri di valutazione di seguito indicati.

A parità di punteggio sarà dichiarata vincitrice la concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio per l'offerta tecnica. In caso di parità anche nelle offerte tecniche si procederà a sorteggio.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. E' facoltà inoltre della stazione appaltante non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto e/o per ragioni di pubblico interesse.

Le offerte saranno valutate sulla base dei seguenti elementi ai quali è riservato un punteggio massimo complessivo di 100 punti così suddivisi:

ELEMENTI		PUNTEGGIO MASSIMO
1	ELEMENTI QUALITATIVI – OFFERTA TECNICA	75
2	ELEMENTI ECONOMICI – OFFERTA ECONOMICA	25
	TOTALE	100

1. Valutazione offerta tecnica - max punti 75

Il progetto gestionale sarà valutato sulla base dei criteri di cui alla seguente griglia di valutazione e dovrà essere articolato in capitoli secondo l'ordine dei medesimi.

	criterio	punteggio max
1	modalità di organizzazione del servizio	32
2	modalità di integrazione con i servizi per anziani del territorio	4
3	ruolo e funzioni del coordinatore interno del servizio	6
4	monitoraggio e verifica dei progetti personalizzati	8
5	caratteristiche innovative e proposte di ottimizzazione e miglioramento	6
6	strumenti di connessione con la stazione appaltante	6
7	procedure e strumenti di valutazione del servizio	6
8	programma di formazione del personale	5
9	misure per riduzione turn over operatori	2
	TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO OFFERTA TECNICA	75

L'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica avverrà secondo le seguenti modalità: ogni membro della commissione di gara esprimerà la propria valutazione tramite un parametro che oscilla tra zero (valutazione minima) e uno (valutazione massima), con numeri fino a due decimali, utilizzando la seguente scala:

giudizio	parametro
ottimo	1,00
molto buono	0,90
buono	0,80
discreto	0,70
sufficiente	0,60
quasi sufficiente	0,50
insufficiente	0,40
gravemente insufficiente	0,20

La valutazione complessiva di ciascun criterio sarà il risultato del seguente algoritmo:

- Sommatoria della valutazione espressa da ciascun membro della commissione tramite il parametro di cui sopra;
- Il risultato di cui al punto i. verrà diviso per il numero dei componenti della commissione di gara;
- Il risultato di cui al punto ii. verrà riparametrato dividendo il voto medio di ciascuna offerta per il voto massimo attribuito a quel criterio;
- Il risultato di cui al punto iii. costituirà la valutazione attribuita al concorrente;
- Il voto medio verrà moltiplicato per il punteggio massimo relativo al criterio oggetto di valutazione. Ciò costituirà il punteggio attribuito al concorrente.

La valutazione complessiva dell'offerta progettuale avverrà mediante la seguente formula:

$$C(a) = \sum n \left[W_i * \frac{V(a)_i}{V(max)_i} \right]$$

Dove

C(a)=indice di valutazione dell'offerta (a);

n= numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito(i);

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

$\sum n$ = sommatoria

Le proposte migliorative verranno prese in considerazione e valutate esclusivamente se esplicite e dettagliate anche nei tempi di realizzazione, che costituiranno impegno contrattuale per il contraente aggiudicatario della gara.

Qualora l'offerta progettuale non totalizzi almeno 45 (quarantacinque) punti su max 75 (settantacinque) punti previsti, di cui almeno 22 per il criterio n 1) "modalità di organizzazione del servizio", non si procederà all'apertura dell'offerta economica.

2. Valutazione offerta economica - max punti 25

La valutazione dell'offerta economica sarà effettuata come segue:

$$X = \frac{P_i \times C}{PO}$$

Ove:

X = Punteggio da attribuire al concorrente in esame

P_i = Prezzo più basso offerto

C = Punteggio massimo attribuibile (25)

PO = Prezzo offerto dal concorrente in esame

La graduatoria per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata sommando i punteggi attribuiti a tutti gli elementi dell'offerta di ciascun concorrente.

19. PERSONE AUTORIZZATE A PRESENZIARE ALL'APERTURA DELLE OFFERTE

Chiunque può assistere all'apertura delle buste. Sono verbalizzate e riferite direttamente al concorrente le sole dichiarazioni dei rappresentanti delle ditte che partecipano alle operazioni di gara per mezzo di un rappresentante e/o delegato, munito di mandato ad hoc o rivestito di una specifica carica sociale. Il concorrente, presente alle operazioni di gara per mezzo di proprio rappresentante, è considerato pienamente a conoscenza delle determinazioni del seggio di gara assunte e comunicate in tale sede.

20. SVOLGIMENTO DELLA GARA

- a) Il giorno, alle ore, presso la sede di Sercop in via dei Cornaggia 33 – Rho, la Commissione di Gara procederà in seduta pubblica a verificare la completezza della documentazione presentata per quanto attiene alla busta n. 1 – “documentazione amministrativa” di cui al precedente punto 16.
- b) Successivamente la Commissione comunicherà gli esiti della verifica e procederà all'apertura del plico contenente l'offerta tecnica al fine del solo controllo formale del corredo documentale prescritto.
- c) In seguito la Commissione, in seduta riservata, procederà alla valutazione della parte progettuale delle offerte di cui alla busta n. 2 – “offerta tecnica”, in base ai criteri e ai parametri sopra indicati. Qualora si rendesse necessario, la valutazione dei progetti potrà svolgersi anche in più sedute al fine di consentire un'accurata valutazione delle offerte presentate.
- d) Ad esito della valutazione delle offerte tecniche ai concorrenti verrà comunicata mediante posta elettronica certificata l'ora, il giorno ed il luogo in cui avrà luogo la seduta pubblica nella quale la Commissione di Gara darà lettura dei punteggi tecnici attribuiti.
- e) Nella seduta di cui sopra la Commissione procederà dunque alla lettura dei suddetti punteggi e all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, di cui alla busta C – “offerta economica”, dei concorrenti ammessi, valuterà le offerte economiche presentate da ciascun concorrente secondo la formula di cui al precedente articolo 18 e procederà all'assegnazione dei relativi punteggi.
- f) La graduatoria finale tecnico-economica risulterà dalla sommatoria dei punteggi ottenuti dall'offerta tecnica ed economica.
- g) La Commissione di Gara procederà alla verifica della presenza di offerte anomale. La soglia di anomalia sarà determinata con le modalità di cui all'art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016. Sarà considerata anomala l'offerta del concorrente per la quale sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, saranno entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, fermo restando quanto previsto dal citato art. 97 comma 6 per le offerte che non raggiungano tale punteggio.
- h) L'individuazione del miglior offerente avverrà successivamente alla verifica delle offerte dichiarate anormalmente basse mediante l'esame in contraddittorio delle giustificazioni che verranno presentate dal concorrente su richiesta della stazione appaltante, secondo i criteri indicati nel medesimo art. 97.
Qualora l'offerta risultata prima in graduatoria venisse esclusa dopo la verifica di anomalia, l'aggiudicazione dell'appalto avverrà a favore dell'operatore economico in graduatoria che avrà presentato la prima offerta non anomala.

L'aggiudicazione avverrà con separato atto amministrativo.

L'aggiudicazione diviene efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva e comunque non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione ai concorrenti del provvedimento di aggiudicazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

21. GARANZIA DEFINITIVA

Prima della stipula del contratto, pena la decadenza dalla aggiudicazione, la Ditta aggiudicataria è tenuta a presentare a favore della stazione appaltante una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo complessivo del contratto, fatto salvo l'eventuale incremento di cui all'art. 103 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, e avente validità per tutta la durata del contratto e comunque sino allo svincolo espressamente disposto dalla stazione appaltante. Per tutto quanto non previsto in questa sede, trova applicazione l'art. 103 del D.Lvo n. 50/2016. L'appaltatore si impegna a ricostituire la garanzia, fino alla concorrenza dell'importo originario, nel caso in cui durante l'esecuzione del contratto la stazione appaltante dovesse in tutto o in parte valersi della stessa.

22. VALIDITÀ DELL'OFFERTA

Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data fissata quale termine ultimo per la presentazione della stessa e senza che sia intervenuto il provvedimento di aggiudicazione definitiva.

23. ART. 110

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lvo n. 50/16, l'Ente si riserva la facoltà, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lvo n. 50/16 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, c. 4-ter, del D.Lvo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta; l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

24. ALTRE INFORMAZIONI

- È fatto obbligo al concorrente di indicare, nell'apposito spazio previsto nell'allegato facsimile di ISTANZA DI AMMISSIONE (Mod. 1), un recapito di posta elettronica certificata (PEC) a cui saranno inviate in forma scritta tutte le comunicazioni e le richieste (ad es.: verifica della anomalia dell'offerta, comunicazione ai non aggiudicatari, cause di esclusione ecc.) riguardanti la presente procedura di gara. Delle comunicazioni e richieste indirizzate al suddetto recapito PEC il concorrente è da ritenersi pienamente a conoscenza, senza che nessuna obiezione possa essere mossa alla stazione appaltante.
- Si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché idonea in relazione all'oggetto del contratto e previa valutazione della convenienza (art. 95, c. 12 D.Lvo n. 50/16) e congruità della stessa – art. 69 del R.D. n. 827/1924.
- Nel caso di offerte uguali, si procederà alla aggiudicazione a norma dell'art. 77, comma 2, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.
- La stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare il presente disciplinare ovvero di non procedere all'affidamento delle prestazioni per motivi di pubblico interesse; in tali casi le imprese concorrenti non potranno vantare diritti o pretese alcuni, né per il fatto di avere presentato offerta né per effetto del mancato affidamento.
- L'aggiudicazione resta subordinata alla verifica del possesso dei requisiti generali, economico finanziari, di capacità tecnica dichiarati dall'impresa in sede di gara, al positivo esito delle verifiche previste dalla vigente disciplina antimafia e alla trasmissione della documentazione dovuta dalla ditta "per la stipula del contratto".
- Qualora, a seguito delle verifiche, dovesse risultare che l'aggiudicatario non è in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara ovvero non rispetti gli adempimenti previsti a suo carico prima della stipula del contratto, lo stesso decadrà dall'aggiudicazione che fino a tale momento deve

intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa, fatto salvo il risarcimento del danno. Si rammenta che la non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, accertata in sede di verifica, comporta per il dichiarante non solo la decadenza immediata dei benefici eventualmente ottenuti sulla base della dichiarazione falsa, ma anche l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.

- Si avverte che l'efficacia della gara e della conseguente aggiudicazione è subordinata all'esecutività di tutti gli atti preordinati alla stessa.
- Nel caso che, per il mancato verificarsi della condizione di cui sopra, non si potesse dar luogo all'aggiudicazione, nulla sarà dovuto alle Ditte partecipanti o a quella vincitrice.
- Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona del Direttore, Guido Ciceri.

25. OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto, pena la decadenza dall'aggiudicazione, la Ditta aggiudicataria deve presentare tutti i documenti necessari alla stipula del contratto, nei tempi e secondo le modalità richieste dal competente organo della stazione appaltante; in particolare la Ditta dovrà:

- Fornire la prova documentale di tutti i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara, per quanto di sua competenza;
- Presentare la garanzia definitiva con le modalità di cui al presente disciplinare, al Capitolato speciale di appalto ed all'art. 103 del D.Lvo n. 50/16;
- Presentare le polizze assicurative di cui all'art. 31 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- Nel caso di aggiudicazione ad A.T.I. (non costituite): presentare la scrittura privata autenticata di cui all'art. 48, c. 13 del D.Lgs. 50/2016;
- Firmare il contratto nel giorno e nell'ora che verranno resi noti con comunicazione scritta, con avvertenza che, in caso contrario, la stazione appaltante potrà procedere alla dichiarazione di decadenza dall'aggiudicazione, all'escussione della garanzia provvisoria e all'affidamento dei servizi al concorrente che segue in graduatoria.

A pena di revoca dell'affidamento, dovrà essere verificata, prima della stipula del contratto, la regolarità contributiva dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010.

26. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Informativa ai sensi dell'art. 13 Decreto Legislativo 196/2003:

- i dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria della gara d'appalto in oggetto e per le finalità strettamente connesse; il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
- l'eventuale rifiuto dell'interessato comporta l'impossibilità di partecipare alla gara d'appalto in oggetto;
- i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell'ambito e per le finalità strettamente connesse al procedimento relativo alla gara d'appalto, sia all'interno degli uffici appartenenti alla struttura del Titolare, sia all'esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla normativa vigente;
- il Titolare garantisce all'interessato i diritti di cui all'art. 7 D.Lgs. 196/2003 e pertanto l'interessato: 1) ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; 2) ha il diritto di ottenere indicazioni circa l'origine dei dati personali, finalità e modalità di trattamento, logica applicata per il trattamento con strumenti elettronici, estremi identificativi del Titolare e responsabili, soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; 3) ha il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e, quando vi ha interesse, di integrazione dei dati e, inoltre, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati, l'attestazione che le operazioni che precedono sono state portate a conoscenza di coloro

ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 4) ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

- Titolare del trattamento dei dati è SER.CO.P., Azienda Speciale dei Comuni del Rhodense per i servizi alla persona - Comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Nerviano, Pero, Pogliano, Pregnana Milanese, Rho, Settimo Milanese e Vanzago, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore.

Per informazioni è possibile rivolgersi a SERCOP – Ufficio Gare – Tel. 02/93207312

Riepilogo degli allegati:

- 1) Modello 1 – ISTANZA DI AMMISSIONE – DICHIARAZIONE UNICA
- 2) Modello 2 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CASELLARIO GIUDIZIALE E CARICHI PENDENTI
- 3) Modello 3 – OFFERTA ECONOMICA

f.to

Il Direttore



**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER LA GESTIONE DEL
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER PERSONE FRAGILI (SAD)
(art. 23, c. 15, D.Lvo 18.4.2016, n. 50)**

PROCEDURA APERTA IN AMBITO UE EX ARTT. 35 E 60 D. LGS. 50/16

IL RUP

PARTE PRIMA: DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 - Oggetto	4
Art. 2 - Durata del contratto	5
Art. 3 - Opzioni per proroga contratto	5
Art. 4 – Revisione Prezzi	5
Art. 5 - Base d’asta	6
Art. 6 - Modalità di liquidazione dei compensi	6
PARTE SECONDA: SEZIONE TECNICO/PRESTAZIONALE	6
Art. 7 - Norme generali	6
Art. 8 - Figure professionali	7
Art. 9 - Competenze e mansioni del Coordinatore	8
Art. 10 – Prestazioni complementari	8
Art. 11 - Monitoraggio e verifica delle prestazioni	9
PARTE TERZA: SEZIONE DESCRITTIVA	10
Art. 12 – Direttore dell’Esecuzione	10
Art. 13 - Rapporto di lavoro	10
Art. 14 - Personale impiegato nell’esecuzione delle prestazioni	10
Art. 15 - Limitazione del turnover	11
Art. 16 - Obblighi del Personale	11
Art. 17 – Oneri e obblighi diversi a carico dell’appaltatore	12
Art. 18 - Assorbimento del personale	13
Art. 19 - Obblighi in materia di sicurezza sul lavoro	14

Art. 20 - Anticipazioni	14
Art. 21 - Pagamenti e ritenute a garanzie	14
Art. 22- Pagamenti a saldo	14
Art. 23 - Tracciabilità' dei flussi finanziari	15
Art. 24 – Cessione del credito	15
Art. 25 - Esecuzione delle prestazioni	15
Art. 26 – Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore	16
Art. 27 - Modifiche in corso di esecuzione	16
Art. 28 - Subappalto	17
Art. 29 – Divieto di cessione del contratto – cessione dell'Azienda	17
Art. 30 – Garanzia definitiva	17
Art. 31 - Coperture assicurative	18
Art. 32 - Certificato di regolare esecuzione	19
Art. 33 - Riservatezza	19
Art. 34 - Penalità per mancato rispetto degli obblighi contrattuali	20
Art. 35 – Grave errore contrattuale	22
Art. 36 - Riserve e reclami	23
Art. 37 - Osservanza di capitolato, leggi, norme e regolamenti	23
Art. 38 – Trattamento dati personali	23
Art. 39 – Forma e spese contrattuali	24
Art. 40 - Domicilio e recapito dell'impresa	24
Art. 41 - Foro competente	25

PARTE PRIMA: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Il presente appalto ha ad oggetto la gestione del servizio di assistenza domiciliare per persone fragili (SAD) residenti nei Comuni di Cornaredo, Lainate, Nerviano, Pero, Settimo M.se, Rho e Vanzago, come successivamente dettagliato.

Le prestazioni dovranno essere svolte dall'Appaltatore con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e personale, mediante l'azione organizzativa dell'Appaltatore stesso, ovvero assumendosi il rischio d'impresa, fatto salvo quanto specificamente previsto nel presente capitolato.

Il servizio di assistenza domiciliare è costituito da un complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale offerte a domicilio ad anziani, adulti, minori e disabili che si trovano in condizioni di fragilità al fine di consentire la permanenza, anche se parzialmente protetta, nel normale ambiente di vita, di prevenire l'isolamento sociale e di ridurre situazioni che causano l'istituzionalizzazione.

Gli obiettivi generali del servizio SAD sono:

- promuovere la qualità di vita delle persone in condizioni di parziale o totale non autosufficienza;
- mantenere la persona nel proprio ambiente di vita (evitare il ricorso a ricoveri ospedalieri o a strutture residenziali non giustificati);
- coinvolgere attivamente e sostenere le famiglie impegnate direttamente nella cura assistenziale;
- favorire l'integrazione e il collegamento fra i servizi socio-sanitari e del privato sociale;
- offrire un momento di relazione e socializzazione, finalizzato al benessere delle persone, rispondendo ad un bisogno che va al di là dell'ordinario svolgimento delle attività di assistenza.

Attività

Le attività da svolgere a domicilio delle persone beneficiarie sono riconducibili a tre aree di intervento:

1. Area dell'igiene della persona
2. Area della cura dell'ambiente domestico
3. Area educativa e della socializzazione.

Le prestazioni richieste per ogni area sono nello specifico:

1. Area dell'igiene della persona
 - ⇒ Alzata semplice ed aiuto vestizione
 - ⇒ Alzata con passaggio letto/carrozzina e viceversa con vestizione
 - ⇒ Rimessa a letto semplice e di elevata complessità assistenziale
 - ⇒ Mobilitazione e spostamento in ambito domestico: deambulazione assistita semplice e complessa
 - ⇒ Mobilizzazione semplice o complessa a letto o in carrozzina
 - ⇒ Aiuto cure igieniche parziali e giornaliere (igiene del viso, mani, igiene perianale, sottomammaria, schiena, ascelle, piedi, taglio unghie al bisogno)
 - ⇒ Bagno assistito (doccia, bagno in vasca, igiene dei capelli a letto, spugnatura)
 - ⇒ Preparazione pasto, consegna del pasto e aiuto nell'assunzione del pasto (riordino cucina)
 - ⇒ Preparazione e supervisione terapie orali su indicazione e supervisione sanitaria.

Azienda Speciale dei Comuni del Rhodense per i Servizi alla Persona

Comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Nerviano, Pero, Pogliano M.se, Pregnana M.se, Rho, Settimo M.se, Vanzago

Sede legale e operativa: via dei Cornaggia 33 - 20017 Rho (MI)

Telefono: 02-93207399 - Fax: 02-93207317 - e-mail: info@sercop.it

C.F./ P.IVA: 05728560961 - REA: MI-1844020

2. Area della cura dell'ambiente domestico:

- ⇒ Igiene e pulizia ambientale ordinaria anche con l'ausilio di elettrodomestici
- ⇒ Igiene e pulizia straordinaria
- ⇒ Riordino e manutenzione ambiente domestico
- ⇒ Lavaggio, stiratura e riordino biancheria
- ⇒ Spesa a domicilio, approvvigionamento generi di prima necessità

3. Area educativa e della socializzazione:

- ⇒ Attività educative consone alle possibilità cognitive-affettive-motorie
- ⇒ Compagnia e sostegno nella socializzazione
- ⇒ Accompagnamento presso medici, strutture sanitarie, negozi, centri ricreativi, ecc.
- ⇒ Accompagnamento e svolgimento di piccole commissioni
- ⇒ Espletamento pratiche burocratiche.

Orario delle prestazioni

Le prestazioni di assistenza domiciliare vengono garantite per 12 mesi l'anno, dalle ore 7 alle ore 19, da lunedì a venerdì. Su richiesta di Sercop e per casi di notevole rilevanza sociale e rischio il SAD dovrà essere erogato fino alle ore 21 e anche al sabato e alla domenica.

Art. 2 - Durata del contratto

Il contratto ha la durata di **anni 3 (tre)**, e precisamente dall' 1 gennaio 2017, giorno di effettivo inizio del servizio da parte dell'affidatario selezionato con la procedura di gara, con eventuale possibilità di proroga da esercitarsi nei modi e nelle forme di cui al successivo art. 3.

Il presente contratto potrà essere rinnovato, su richiesta della stazione appaltante, con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2022.

Art. 3 - Opzioni per proroga contratto

La stazione appaltante si riserva la possibilità, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, di prorogare la durata del contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente.

Art. 4 – Revisione Prezzi

Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali; pertanto il canone ed i prezzi applicati resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.

Per l'adeguamento annuo, in assenza della determinazione dei prezzi di riferimento, si procederà all'applicazione della variazione dell'indice ISTAT "FOI (net) 3.3. - Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati generale. Variazioni percentuali dell'anno indicato rispetto all'anno precedente" intercorrente nei 12 mesi precedenti. Il primo aggiornamento sarà effettuato a decorrere dal tredicesimo mese successivo alla stipula del contratto con riferimento all'ultimo giorno del mese precedente la firma (a titolo esemplificativo: in caso di firma del contratto il 1 ottobre 2016, la revisione

dei prezzi sarà calcolata dal 1 ottobre 2017 prendendo come riferimento la variazione ISTAT decorsa tra il 30/9/2016 e il 30/9/2017).

Art. 5 - Base d'asta

L'importo massimo dell'appalto per il triennio ammonta ad €. 1.818.256,00 (euro unmilione ottocentodiciottomiladuecentocinquantasei) oltre iva, con opzione di rinnovo per € 1.818.256,00 (euro unmilioneottocentodiciottomiladuecentocinquantasei) per il triennio 2020-2022, per un ammontare complessivo di € 3.636.512,00 (euro tremilioniseicentotrentasemilacinquecentododici).

L'impresa aggiudicataria dovrà garantire un ammontare massimo di ore lavorative così ripartito:

- prestazioni di personale A.S.A./O.S.S.: 33.000 ore annue e 99.000 ore complessive per la durata dell'appalto;
- prestazioni coordinatore/referente: 368 ore annue e 1104 ore complessive per la durata dell'appalto.

Il numero di ore massimo è indicativo e potrà essere ridotto a insindacabile giudizio di Sercop in relazione a riduzioni del bisogno espresso o comunque alle scelte di conferimento dei servizi da parte dei Comuni soci.

È facoltà di Sercop richiedere una composizione dell'organico con operatori a tempo parziale in relazione alla necessaria articolazione degli interventi.

L'articolazione degli orari degli operatori sarà strutturata sulla base delle accertate esigenze del servizio. Nel caso di verificata inadeguatezza delle prestazioni erogate da parte del personale impegnato, pur nel rispetto dei diritti dei lavoratori, Sercop su proposta del responsabile del servizio SAD, potrà richiedere all'impresa sostituzione del personale dimostratosi inadeguato con altro più idoneo.

Art. 6 - Modalità di liquidazione dei compensi

La liquidazione del compenso verrà effettuata su presentazione di fatture bimestrali riportante il numero del CIG associato al presente appalto.

Le fatture dovranno indicare l'importo totale ottenuto moltiplicando, per ciascuna figura di cui all'art. 8 le ore effettive di servizio prestate per il costo orario unitario.

PARTE SECONDA: SEZIONE TECNICO/PRESTAZIONALE

Art. 7 - Norme generali

1. Tutto il personale dovrà possedere capacità fisiche e professionali idonee alla mansione da svolgere, in conformità inoltre a quanto previsto in materia d'igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato.
2. L'affidatario dovrà garantire il regolare e puntuale adempimento delle attività oggetto dell'appalto e dovrà inoltre accertare l'idoneità professionale degli operatori.

3. Data la particolarità degli utenti del servizio, dovrà essere assicurata da parte dell'Aggiudicatario, nei limiti consentiti dal normale turnover del personale, la continuità degli interventi. Tutte le variazioni di personale dovranno essere comunicate per iscritto a Sercop.

4. Dovranno, altresì, essere previste le sostituzioni per malattia, ferie, permessi e congedi.

Il personale dimissionario, in malattia, ferie o aspettativa dovrà essere tempestivamente e regolarmente sostituito. Per l'assenza dovuta a malattia o infortunio la sostituzione dovrà essere assicurata a partire almeno dal secondo giorno. In ogni caso le ore non prestate per assenza dovuta a malattia o infortunio potranno, quando ciò sia compatibile con la garanzia dello stesso livello di servizi, essere compensate aumentando il numero di ore affidate ad altri operatori in servizio.

La mancata sostituzione del personale assente comporterà la decurtazione delle somme dovute alla ditta aggiudicataria nella misura pari al doppio del costo orario del personale assente per il tempo di assenza cumulata.

La sostituzione di personale dipendente dell'Aggiudicatario che ricada nella fattispecie di cui sopra è interamente a carico del medesimo, che terrà conto di tale eventualità nel formulare la propria offerta economica.

5. Gli operatori dipendenti della ditta affidataria assegnati all'espletamento del servizio dovranno svolgere la loro attività negli ambiti e con le modalità stabilite dalla Stazione Appaltante nel presente capitolato. Compete a quest'ultima la verifica ed il controllo sull'attività svolta.

Art. 8 - Figure professionali

L'ente affidatario deve mettere a disposizione il seguente personale qualificato in rapporto contrattuale con l'ente:

1. **Coordinatore:** il Coordinatore deve essere in possesso di Diploma di Laurea in Servizio Sociale o in Scienze dell'Educazione o titoli equivalenti, con esperienza di coordinamento almeno biennale in servizi analoghi oppure di attestato asa/oss con esperienza di coordinamento almeno quinquennale in servizi analoghi;
2. **A.S.A./O.S.S.:** in possesso dell'attestato di A.S.A. (ausiliario socio assistenziale) o O.S.S. (operatore socio-sanitario). Tali operatori devono inoltre avere le seguenti competenze:
 - capacità di relazione con l'utente e la famiglia;
 - capacità di lavorare in équipe con altri operatori e con altre professionalità;
 - capacità di rispettare il programma predisposto dall'assistente sociale;
 - capacità di individuare e segnalare situazioni di rischio degli utenti;
 - capacità di leggere le dinamiche relazionali nel contesto familiare di intervento;
 - capacità di fornire elementi utili rispetto ai bisogni ed al corretto utilizzo delle risorse.

Il personale A.S.A./O.S.S. dovrà essere in numero adeguato all'articolazione dell'orario di lavoro indicata all'art. 1, nonché possedere i requisiti fisici sanitari che lo rendano idoneo alle prestazioni proprie del servizio.

Il personale A.S.A./O.S.S. incaricato del servizio dovrà essere dotato di un telefono mobile, reperibile in ogni momento da parte del coordinatore di Sercop durante l'orario di servizio, e partecipare alle riunioni di coordinamento.

Art. 9 - Competenze e mansioni del Coordinatore

I compiti del coordinatore sono:

- curare la regolarità delle presenze del personale A.S.A./O.S.S.;
- predisporre la programmazione settimanale delle attività degli operatori, indicata dal coordinatore di Sercop in base ai progetti individuali di intervento predisposti dalle assistenti sociali comunali;
- proporre il programma settimanale con indicato l'orario di accesso e il nome dell'operatore;
- comunicare tempestivamente al responsabile del servizio l'attivazione (entro 7 giorni dalla richiesta) e/o variazione di orario o di giorno delle prestazioni;
- provvedere alla tempestiva (entro il secondo giorno) sostituzione del personale assente per garantire la continuità degli interventi;
- partecipare alle riunioni dell'équipe del SAD;
- mantenere contatti con il responsabile del servizio per la verifica costante dei programmi in atto e dei tempi delle prestazioni, per accogliere le nuove proposte di inserimento, per fornire informazioni sulle disponibilità in merito a nuovi accessi;
- trasmettere mensilmente i dati relativi agli interventi SAD (ore servizio, numero accessi, tipologie intervento) suddivisi per settimane.
- collaborare con il responsabile del servizio di Sercop, al fine di realizzare concretamente una integrazione operativa in relazione agli interventi, con il servizio di Assistenza domiciliare Integrata (ADI) gestito dall'Agenzia di Tutela della Salute Città Metropolitana di Milano.

L'attività di programmazione del coordinatore dovrà essere garantita per 12 mesi; in sua assenza, per ferie, malattie o permessi le sue funzioni dovranno essere espletate da altra figura individuata dall'affidatario.

Art. 10 – Prestazioni complementari

La ditta aggiudicatrice dovrà rendersi disponibile, nel quadro complessivo del servizio e dell'utenza cui al presente capitolato, allo svolgimento di funzioni di accompagnamento degli utenti da e verso le loro abitazioni, verso gli istituti, enti, centri diurni e sociali nei quali si svolge l'attività di sostegno o ricreativa degli stessi, nonché alla consegna dei pasti a domicilio. Tali prestazioni rientrano nel monte complessivo di cui al precedente articolo 5.

Le prestazioni sussidiarie comportanti il trasporto degli utenti si svolgeranno mediante l'utilizzo di mezzi messi a disposizione dall'impresa aggiudicataria.

Per gli spostamenti necessari all'effettuazione dei servizi a domicilio, il personale dovrà provvedere con mezzi propri. Tale onere dovrà essere computato nel costo orario del servizio.

Tutto il materiale necessario allo svolgimento delle prestazioni lavorative dovrà essere fornito agli A.S.A./O.S.S. dalla ditta aggiudicataria secondo le indicazioni del responsabile del servizio di Sercop, tenuto conto del rispetto degli standard qualitativi e quantitativi necessari ad una corretta erogazione del servizio.

La ditta aggiudicataria dovrà assicurare in particolare la fornitura del seguente materiale:

- camici in cotone multiuso;
- guanti lattice monouso;

- camici in carta monouso;
- mascherine monouso.

La responsabilità per l'uso del materiale necessario alle prestazioni è del Coordinatore individuato dall'impresa.

Art. 11 - Monitoraggio e verifica delle prestazioni

1. La ditta aggiudicataria dovrà adottare un sistema di rilevazione delle prestazioni domiciliari con le modalità di seguito indicate:
 - predisposizione di una modalità di rilevazione, possibilmente automatizzata, che consenta di registrare data, ingresso e uscita dell'operatore dal domicilio dell'utente;
 - trasmissione mensile al responsabile di servizio di Sercop di un report degli interventi effettuati presso ogni assistito completo della tipologia di prestazioni effettuate;
 - avvio della suddetta strumentazione entro 15 giorni dalla data di avvio dei servizi.
2. La ditta aggiudicataria dovrà fornire, con cadenza semestrale, una relazione sull'andamento del servizio con l'obiettivo di valutare in itinere la regolarità, la correttezza e l'efficacia del servizio in appalto.

La ditta aggiudicataria dovrà somministrare annualmente all'utenza dei questionari di soddisfazione, con una struttura e secondo parametri ed indici richiesti dalla stazione appaltante, finalizzati a valutare il gradimento e l'impatto del servizio e a dare corso ad eventuali azioni correttive.

Resta facoltà di Sercop di richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento del servizio e di attuare controlli a campione sugli interventi.
3. Per l'espletamento della funzione di verifica e controllo la Stazione Appaltante metterà a disposizione personale qualificato e formato. L'Aggiudicatario metterà a disposizione personale qualificato e formato che in sede di verifica abbia la facoltà di assumere decisioni operative al momento che si verifichino situazioni di non conformità.
4. È facoltà della Stazione Appaltante accertare in qualsiasi momento l'applicazione da parte dei dipendenti dell'Aggiudicatario delle norme antinfortunistiche, fermo restando la responsabilità dell'Aggiudicatario stesso in merito all'osservanza delle medesime.

Il personale dell'Aggiudicatario non deve interferire sulle procedure di controllo degli incaricati di Sercop.

Verifiche e controlli di qualità verteranno in particolare sui seguenti aspetti:

 1. rispetto dell'etica professionale e della persona;
 2. rispetto dei protocolli e procedure in uso;
 3. partecipazione obbligatoria ai corsi di formazione aziendale;
 4. rispetto dell'orario di lavoro e dei profili professionali dichiarati in sede di offerta.

PARTE TERZA: SEZIONE DESCRITTIVA

Art. 12 – Direttore dell'Esecuzione

Ai sensi dell'art. 101 e seguenti del D.Lvo n. 50/16 la prestazione oggetto del presente contratto sarà gestita dal Direttore dell'esecuzione che sarà nominato dalla stazione appaltante.

Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente.

La ditta appaltatrice è tenuta a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell'appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dal medesimo Direttore.

Art. 13 - Rapporto di lavoro

Per tutte le figure professionali impiegate nel servizio l'aggiudicatario s'impegna inderogabilmente ad instaurare rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato e ad assicurare il pieno rispetto delle norme assicurative e degli obblighi previdenziali previsti per tale fattispecie contrattuale.

L'Aggiudicatario s'impegna ad applicare integralmente, per il personale destinato ai servizi in oggetto, quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento, fatti salvi alcuni eventuali elementi migliorativi sempre ammissibili, a prescindere da ogni difforme disposizione statutaria o derivante da patti e regolamenti interni. Il mancato rispetto delle presenti disposizioni costituisce ad ogni effetto di legge grave inadempimento delle norme contrattuali e pertanto potrà dare luogo ad immediata risoluzione del rapporto.

L'Aggiudicatario è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori.

Sercop potrà richiedere all'Aggiudicatario in qualsiasi momento, e comunque con cadenza almeno quadrimestrale, l'esibizione del libro matricola e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

Qualora la ditta affidataria non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, Sercop procederà alla risoluzione del contratto e all'affidamento del servizio alla ditta che segue immediatamente in graduatoria. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Azienda. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta.

Allo scopo di consentire la più attenta vigilanza da parte di Sercop, l'Aggiudicatario si impegna a rassegnare, su richiesta, tutta la documentazione necessaria a verificare la regolarità contrattuale, previdenziale e assicurativa, in ordine alla gestione dei rapporti con il personale impegnato nel servizio.

Art. 14 - Personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni

L'impresa dovrà impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento delle prestazioni.

L'Impresa dovrà comunicare annualmente al Direttore dell'esecuzione, di cui al precedente art.19:

- a) l'elenco nominativo del personale impiegato e dei relativi turni di servizio;
- b) il CCNL applicato al personale impiegato per lo svolgimento delle prestazioni;

Azienda Speciale dei Comuni del Rhodense per i Servizi alla Persona

Comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Nerviano, Pero, Pogliano M.se, Pregnana M.se, Rho, Settimo M.se, Vanzago

Sede legale e operativa: via dei Cornaggia 33 - 20017 Rho (MI)

Telefono: 02-93207399 - Fax: 02-93207317 - e-mail: info@sercop.it

C.F./ P.IVA: 05728560961 - REA: MI-1844020

- c) le mansioni di ciascun addetto in servizio;
 - d) l'elenco delle persone incaricate della gestione delle emergenze;
 - e) i numeri di telefonia mobile aziendale coi quali poter prendere contatti con i referenti preposti (eventuali modifiche apportate nel corso dell'appalto dovranno essere comunicate immediatamente al Committente).
- L'Impresa, relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni, inclusi gli eventuali soci-lavoratori:
- dovrà applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore socio sanitario/assistenziale e nella zona di svolgimento delle prestazioni;
 - dovrà provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
 - dovrà provvedere all'inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della legge 3/12/1999, n. 68;
 - dovrà provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni;
 - non potrà effettuare variazioni nell'organico, salvo per cause di forza maggiore, a partire dal sesto mese precedente alla scadenza del contratto.

Il Committente è estraneo a ogni controversia che dovesse insorgere tra:

- l'Impresa e il personale impiegato nelle prestazioni;
- l'Impresa e il gestore uscente.

Tutto il personale in servizio dovrà mantenere un corretto e riguardoso comportamento verso gli utenti.

Ove un dipendente dell'Impresa assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irrispettoso dal Committente, l'Impresa dovrà attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari e provvedendo, nei casi più gravi, anche su semplice richiesta del Committente, alla sostituzione del dipendente stesso.

Il personale dell'Impresa dovrà prestare la massima attenzione durante l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, sia per evitare infortuni sul lavoro che danni alle altrui proprietà.

Art. 15 - Limitazione del turnover

È fatto obbligo all' Aggiudicatario di assicurare la stabilità degli operatori di propria pertinenza, riconoscendo che la continuità d'azione dei medesimi costituisce presupposto indispensabile per un corretto intervento.

In particolare l'Aggiudicatario dovrà impiegare per il servizio, e per tutta la durata del contratto, il medesimo personale, al fine di garantire una continuità nel servizio. Non saranno tollerati turnover di personale, se non per cause di forza maggiore, superiori a 1/5 delle forze presenti: in caso di superamento di tale limite senza giustificati motivi si potrà arrivare alla risoluzione del contratto con l'affidamento alla seconda ditta in graduatoria e addebito delle maggiori spese sostenute da Sercop.

Art. 16 - Obblighi del Personale

Il personale addetto al servizio è tenuto:

- 1) ad essere a conoscenza delle modalità di espletamento dello stesso ed essere consapevole dell'ambiente in cui sarà chiamato ad operare;
- 2) a mantenere il segreto professionale e d'ufficio su fatti e circostanze di cui venisse a conoscenza nello svolgimento dei propri compiti e sui dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03;
- 3) a conservare un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione nei riguardi dell'utenza;

- 4) a rispettare la puntualità e gli orari di servizio;
- 5) ad utilizzare tesserini di riconoscimento di cui l'Appaltatore dovrà dotarlo.

La Stazione Appaltante ha insindacabile facoltà di pretendere in ogni momento, dopo almeno due richiami scritti e motivati, l'allontanamento dal servizio del personale che non svolga in modo corretto i compiti assegnati. Tale personale dovrà essere immediatamente sostituito dall'aggiudicatario.

Art. 17 – Oneri e obblighi diversi a carico dell'appaltatore

1. Il personale che sarà utilizzato per l'espletamento del servizio in oggetto, compresi gli eventuali soci lavoratori, dovrà essere in regola con le norme di igiene e sanità ed in particolare il gestore dovrà predisporre i controlli sanitari previsti dalla vigente normativa. La Stazione Appaltante avrà facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio.
1. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'Aggiudicatario.
2. La ditta affidataria dovrà certificare alla Stazione Appaltante l'avvenuto pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali, nonché l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL di Comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali ai lavoratori, compresi gli eventuali soci lavoratori, impiegati nel servizio oggetto dell'appalto.
3. Qualora la ditta affidataria non dovesse risultare in regola con i citati obblighi, la Stazione Appaltante procederà alla richiesta di regolarizzazione immediata fino a tre volte nell'arco di tre settimane. Nel caso in cui – dopo 15 gg. dalla terza richiesta - non dovesse adempiere alla richiesta, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto. La ditta aggiudicataria non potrà opporre in tal caso eccezioni, né avrà titolo al risarcimento dei danni.
4. La ditta affidataria, prima dell'inizio dell'esecuzione del servizio, dovrà comunicare a Sercop l'elenco nominativo del personale, precisando le mansioni affidate e le ore di lavoro contrattuali. Ogni variazione del personale, comprese le eventuali sostituzioni, dovrà essere comunicata per iscritto, prima che il personale non compreso nell'elenco già consegnato sia avviato all'espletamento del servizio. L'Aggiudicatario dovrà essere in grado di dimostrare la presenza dei propri operatori nelle fasce orarie stabilite e programmate nelle turnazioni.
5. Per ciascun operatore in servizio dovrà essere fornito il curriculum, dal quale risultino i requisiti richiesti e il possesso della qualificazione professionale conseguita mediante frequenza a corsi di formazione con esito positivo.
6. La ditta aggiudicataria è tenuta al rispetto delle norme nazionali sulla raccolta e conservazione dei dati personali. A tal proposito l'Aggiudicatario dovrà nominare un referente Responsabile del trattamento dei dati.
7. Alla impresa aggiudicataria compete la formazione e l'aggiornamento delle figure professionali oggetto del presente capitolato.
8. La ditta affidataria dovrà dotarsi di un modello di organizzazione di cui al D.Lgs. 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica) e procedere alla nomina di un organismo deputato alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello e all'aggiornamento dello stesso.

Saranno altresì a carico dell'Impresa i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- a. l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato;
- b. l'impiego di personale di assoluta fiducia e di provata capacità nella quantità minima prevista in sede di offerta, al fine di garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni. L'elenco del personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni dovrà essere comunicato al Direttore dell'esecuzione prima dell'inizio delle prestazioni e comunque aggiornato ad ogni sostituzione e integrazione;
- c. l'osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi ecc.;
- d. la nomina e la comunicazione al Committente di un Referente dell'Impresa in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilità di impegnare l'Impresa per le soluzioni e le decisioni afferenti l'appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo.

Al termine dell'appalto e al fine di consentire il pagamento della rata di saldo delle prestazioni svolte, la ditta dovrà depositare alla stazione appaltante la seguente documentazione:

- dichiarazione, nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e s.m.i., resa da ogni dipendente (sia della ditta appaltatrice che di eventuale subappaltatrice) che ha lavorato e risultante dai documenti contabili dell'appalto che ha percepito regolarmente lo stipendio, avuto l'accantonamento del TFR e che nulla ha da pretendere dalla ditta appaltatrice (e subappaltatrice) per la prestazione svolta. Alle singole dichiarazioni deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
- dichiarazione, resa nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e s.m.i., dal legale rappresentante della ditta appaltatrice (ed eventuale subappaltatrice), con la quale attesta e dichiara l'avvenuto pagamento degli stipendi ai dipendenti, il regolare accantonamento del TFR per gli stessi allegando a comprova idonea documentazione. Alla dichiarazione deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

Art. 18 - Assorbimento del personale

Ai sensi dell'art. 100 del vigente Codice dei Contratti, nell'ottica del mantenimento dei livelli occupazionali, considerato il giudizio positivo dell'operato del personale attualmente impiegato per il servizio di assistenza domiciliare, e al fine di meglio garantire il mantenimento delle professionalità acquisite ed accertate e dei servizi in essere, la ditta aggiudicataria, nell'ambito della armonizzazione con l'organizzazione propria d'impresa e delle esigenze tecnico-organizzative di esecuzione del servizio, avrà l'obbligo di assorbire nel proprio organico, in via prioritaria e senza periodo di prova, il personale attualmente impiegato per i servizi oggetto del presente appalto, salvo esplicita rinuncia individuale, con mantenimento di tutti i diritti acquisiti, ivi compresi quelli di natura economica ed assicurando adeguata tutela al personale in astensione per maternità, infortunio, malattia, ferie, aspettativa, garantendone l'assorbimento al termine del periodo di astensione.

L'assorbimento dovrà essere attuato riconoscendo l'anzianità di servizio riferita all'attività svolta in precedenza presso i servizi oggetto dell'appalto, secondo gli scatti di anzianità maturati da ogni dipendente e previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in essere.

Alla ditta affidataria non sarà consentito inquadrare il personale assorbito in qualifiche inferiori a (o comunque peggiorative di) quelle possedute al momento della presa in carico.

Art. 19 - Obblighi in materia di sicurezza sul lavoro

La ditta affidataria, in vista dell'attuazione, ove necessario, della cooperazione alla realizzazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, è tenuta ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza e l'assistenza e al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori previsti dal D.Lgs. 81/2008.

L'Impresa non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente.

La ditta affidataria, oltre che alla sicurezza dei propri dipendenti, è direttamente e pienamente responsabile della sicurezza delle terze persone che eventualmente si venissero a trovare nell'area di lavoro: in tal senso dovrà adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi.

Art. 20 - Anticipazioni

All'Impresa non sarà riconosciuta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale inerente la prestazione.

Art. 21 - Pagamenti e ritenute a garanzie

Il Committente procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC.

In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 30, c. 5 del D.Lvo n. 50/16. La presenza di un DURC irregolare imporrà alla stazione appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito della ditta risultante dal DURC.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l'Impresa avrà cura di indicare in fattura.

Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti e relativi allegati sopra citati;
- DURC irregolare.

Art. 22- Pagamenti a saldo

Il saldo delle prestazioni è pagato entro 90 giorni dalla redazione del certificato di regolare esecuzione secondo quanto indicato nell'art. 102 del D.Lvo n. 50/2016.

Art. 23 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

Art. 24 – Cessione del credito

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente. Trova applicazione l'articolo 106 c. 13 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 25 - Esecuzione delle prestazioni

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il Responsabile del Procedimento autorizza il Direttore dell'Esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Direttore dell'Esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. È ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione nei casi di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto nel presente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione delle prestazioni.

Azienda Speciale dei Comuni del Rhodense per i Servizi alla Persona

Comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Nerviano, Pero, Pogliano M.se, Pregnana M.se, Rho, Settimo M.se, Vanzago

Sede legale e operativa: via dei Cornaggia 33 - 20017 Rho (MI)

Telefono: 02-93207399 - Fax: 02-93207317 - e-mail: info@sercop.it

C.F./ P.IVA: 05728560961 - REA: MI-1844020

Fuori dei casi sopra previsti, il Responsabile del Procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti.

Nel caso di sospensione il Direttore dell'Esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento.

Art. 26 – Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'Esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente capitolato.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'Esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 27 - Modifiche in corso di esecuzione

Fatto salvo quanto disposto nel seguito del presente articolo la stazione appaltante si riserva la facoltà di far eseguire alla ditta appaltatrice ulteriori prestazioni nella misura del 20% in più o in meno rispetto all'importo contrattuale in base alle vigenti norme civilistiche

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lvo n. 50/2016 la stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:

a) per servizi o forniture, **supplementari** da parte del contraente originale, che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, qualora l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale:

- 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
- 2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;

b) **ove** siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale:

- 1) la necessità di modifica è determinata da **circostanze impreviste e imprevedibili** per la stazione appaltante. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di **varianti in corso d'opera**. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- 2) la modifica non altera la natura generale del contratto.

c) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:

1) all'aggiudicatario iniziale succede, per **causa di morte o per contratto**, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purchè ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice;

d) se le **modifiche non sono sostanziali** ossia quando non alterano considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti.

Le modifiche, nonchè le varianti dei contratti di appalto in corso di validità, devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante. L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Art. 28 - Subappalto

È fatto divieto di subappaltare tutte le prestazioni di cui al presente contratto. Non è considerato subappalto l'affidamento a terzi delle forniture di materiali e beni di consumo. In tal caso tuttavia Sercop rimarrà estraneo ai rapporti contrattuali intercorrenti tra l'impresa affidataria e gli eventuali sub-affidatari di tali servizi, nonché alle controversie che dovessero insorgere tra tali soggetti.

Il mancato rispetto di tale divieto comporterà **l'immediata decadenza** dall'affidamento ed il diritto dell'ente appaltatore al risarcimento di tutti i danni conseguenti, nonché alla refusione di ogni spesa eventualmente sostenuta.

Art. 29 – Divieto di cessione del contratto – cessione dell'Azienda

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto, a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del cc e dell'articolo 106 del D.lgs. 50/16, a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione) provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

Art. 30 – Garanzia definitiva

A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, l'Impresa dovrà procedere alla costituzione di una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi di cui all'articolo 103 del D.lgs. 50/2016.

La cauzione definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con Dpr 13.2.1959, n. 449, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati.

La cauzione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del cc, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 del cc comma 2 e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Committente.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà restituita in seguito a istanza dell'Impresa entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, in base alle risultanze del certificato di regolare esecuzione delle prestazioni svolte, rilasciato dal Direttore dell'Esecuzione del contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.

In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente.

Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell'appalto in conseguenza dell'estensione delle prestazioni.

Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l'Impresa è obbligata nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione del Committente.

Art. 31 - Coperture assicurative

L'Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Impresa o al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.

A tal fine l'Impresa dovrà stipulare:

a) idonea polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), con massimale non inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro, con limite minimo per persona pari a 1.000.000,00 € e per cose e/o animali pari a 500.000,00 €.

c) idonea polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso prestatori d'opera (RCO) dipendenti della ditta aggiudicataria, anche con riferimento all'uso di automezzi propri, con massimale non inferiore a 2.000.000,00 € per sinistro, con limite minimo per persona pari a 1.000.000,00 €.

Per il trasporto degli utenti l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere a proprie spese alla stipula di ulteriore polizza "Auto rischi diversi" e infortunio conducente. Gli eventuali danni rientranti nella franchigia prevista dalla polizza assicurativa, saranno a totale carico dell'Aggiudicatario.

Sarà cura della ditta aggiudicataria consegnare a Sercop, prima dell'avvio del servizio, la copia quietanzata delle polizze assicurative sopra indicate e dei successivi aggiornamenti. In caso di verificarsi di danni che eccedano i massimali assicurati, l'obbligo risarcitorio per il residuo graverà sulla ditta aggiudicataria.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del cc) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'Impresa aggiudicataria.

In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziato dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.

In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziato.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e colpa dell'Impresa.

Art. 32 - Certificato di regolare esecuzione

Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal Direttore dell'Esecuzione e confermato dal responsabile del procedimento.

Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre 45 giorni dalla ultimazione dell'esecuzione e contiene almeno i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore; la certificazione di regolare esecuzione.

Successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto; si procede altresì allo svincolo delle ritenute a garanzia di cui all'art. 30, c. 5 del D.Lvo n. 50/16.

Art. 33 - Riservatezza

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.

Art. 34 - Penalità per mancato rispetto degli obblighi contrattuali

Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali di cui nella seguente tabella saranno applicate all'Impresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

Inadempienza	Penale	Periodicità
Utilizzo di personale non avente i prescritti requisiti e titoli di studio	Da € 1.000,00 ad € 1.500,00 oltre l'obbligo di immediata sostituzione del personale	Dalla prima contestazione
Mancata sostituzione del personale assente entro 2 ore dall'inizio programmato del servizio, per ogni unità mancante	€ 1.000,00	
Mancato rispetto dei piani assistenziali: oltre le dieci variazioni in un anno	Da € 500,00 a € 1.000,00	Dalla seconda contestazione
Turn-over del personale sul singolo utente: oltre i 3 operatori l'anno	Da € 500,00 a € 1.000,00	Dalla seconda contestazione
Mancato rispetto degli impegni derivanti dalle proposte innovative e migliorative avanzate in sede di offerta di offerta	Da € 1.000,00 a € 5.000,00 oltre la sospensione dello svincolo della polizza fideiussoria al termine dell'appalto	Dalla prima contestazione rispetto ai tempi previsti nell'offerta tecnica presentata in sede di gara
Ogni mancata esecuzione del servizio secondo quanto indicato nel piano senza giustificato motivo e idoneo preavviso all'utente, nonché senza comunicazione all'assistente sociale del Comune	€ 500,00	Dalla prima contestazione
Ogni inosservanza di disposizioni di cui al presente Capitolato e/o impartite dalle competenti Autorità Sanitarie in ordine alla profilassi con particolare riguardo alle condizioni igienico - sanitarie degli addetti e alle condizioni e modalità d'uso di eventuali ausili	€ 1.000,00	Dalla prima contestazione

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;

In caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

Art. 35 – Grave errore contrattuale

Costituisce grave errore contrattuale, quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

Grave errore	Art. Capitolato
mancata osservanza obblighi previdenziali	13 e 17
mancata applicazione integrale CCNL di categoria	17 e 18
superamento limiti turnover	15
mancato rispetto istruzioni per avvio esecuzione contratto	30, 31, 39
cessione del contratto, salvo i casi consentiti dalla legge	

Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, il Committente seguirà la procedura disciplinata negli artt. 108 e seguenti del Codice degli appalti

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

Con la risoluzione del contratto sorgerà per la Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi i servizi, a danno dell'Impresa inadempiente. Subentrerà nel contratto il soggetto che occupa la prima posizione utile nella graduatoria, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi alla risoluzione

del contratto. L'affidamento a terzi sarà notificato all'Aggiudicatario inadempiente nelle forme prescritte, con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione dei servizi affidati e degli importi relativi. All'impresa inadempiente saranno addebitate le spese sostenute da Sercop in conseguenza dell'inadempienza.

Esse verranno prelevate dal deposito cauzionale.

L'esecuzione in danno non esimerà la ditta aggiudicataria dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso fosse incorso a norma di legge per i fatti che avranno motivato la risoluzione.

Art. 36 - Riserve e reclami

Tutte le riserve e i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax, mediante comunicazione a mezzo informatico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all'ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell'Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta) o mediante apposizione di riserve sui documenti contabili secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui all'articolo 206 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 37 - Osservanza di capitolato, leggi, norme e regolamenti

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/16 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

Art. 38 – Trattamento dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., si informa che i dati forniti dall'Impresa verranno trattati dal Committente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.

L'Impresa ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa.

La Ditta appaltatrice verrà nominata Responsabile del trattamento dei dati e la stessa si impegna a comunicare le nomine degli incaricati al Committente, nonché ad adottare misure idonee volte a

garantire i diritti dei terzi (sicurezza e riservatezza dei propri dati personali), ed in particolare: informativa, consenso, notificazione, adozione di misure di sicurezza, riscontro del diritto di accesso.

La ditta appaltatrice dichiara:

1. di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali
2. di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali
3. di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere
4. di riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate

Art. 39 – Forma e spese contrattuali

Il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata.

Sono a totale carico dell'Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

Saranno inoltre a carico dell'Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del Dpr 30/12/1982, n. 955.

In caso di aggiudicazione ad un Raggruppamento Temporaneo d'Imprese, la stipula del contratto sarà subordinata alla produzione, da fornire entro 45 gg. dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, di copia dell'atto formale di mandato collettivo speciale con rappresentanza alla capogruppo, a pena di decadenza dall'aggiudicazione e con facoltà di affidamento al concorrente che segue in graduatoria.

Il contratto derivante dal presente affidamento verrà registrato esclusivamente in caso d'uso; le spese di registrazione saranno poste a carico del richiedente.

Art. 40 - Domicilio e recapito dell'impresa

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'Impresa dovrà indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata (PEC).

L'Impresa dovrà anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con il Direttore dell'esecuzione, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.

Gli estremi del recapito dell'Impresa e il nominativo del Rappresentante dell'Impresa per lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dall'Impresa stessa al Direttore dell'esecuzione. La nomina del Rappresentante dell'Impresa dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione.

Art. 41 - Foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.



**OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER PERSONE FRAGILI (SAD)
PERIODO GENNAIO 2017 – DICEMBRE 2019**

RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA (art. 23 comma 15 D.Lgs. 50/2016)

Stazione appaltante

Azienda Speciale Consortile SERCOP – ente strumentale dei 9 Comuni del Rhodense (Arese, Cornaredo, Lainate, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Settimo Milanese e Vanzago) e del Comune di Nerviano per la gestione associata dei servizi sociali.

Modalità di gestione del servizio in appalto:

Il servizio di assistenza domiciliare per persone fragili (SAD) è gestito tramite affidamento in appalto dal 2008 su delega dei Comuni soci Cornaredo, Lainate, Nerviano, Pero, Settimo M.se, Rho e Vanzago, in base ai contratti di servizio stipulati tra Sercop e i Comuni medesimi.

Gestore attuale del servizio:

Consorzio PRIVATASSISTENZA di Reggio Emilia

Descrizione del servizio in appalto:

Il servizio di assistenza domiciliare è costituito da un complesso di prestazioni di natura socio assistenziale offerte a domicilio ad anziani, adulti, minori e disabili che si trovano in condizioni di fragilità, al fine di consentirne la permanenza, anche se parzialmente protetta, nel normale ambiente di vita, di prevenirne l'isolamento sociale e di ridurre situazioni che causano l'istituzionalizzazione.

Gli interventi richiesti alla Ditta aggiudicataria consistono in:

cura e igiene della persona;
cura e igiene dell'ambiente domestico;
sostegno, accompagnamento, disbrigo di pratiche burocratiche,
monitoraggio e socializzazione;
distribuzione e consegna pasti caldi.

Per la descrizione più dettagliata delle attività da compiere nella fase di esecuzione dell'appalto, si rinvia al Capitolato descrittivo e prestazionale.

Finalità ed obiettivi del servizio in appalto:

Le finalità che il servizio persegue sono:

- promuovere la qualità di vita delle persone in condizioni di parziale o totale non autosufficienza;
- mantenere la persona nel proprio ambiente di vita (evitare istituzionalizzazioni e ricoveri ospedalieri non giustificati);
- coinvolgere attivamente e sostenere le famiglie impegnate direttamente nella cura assistenziale.

Numero utenti in carico:

Gli utenti attualmente in carico al servizio sono complessivamente 220

Numero ore medie annuali di servizio erogate: 33000